



Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore
LUIGI RUSSO
70043 – Monopoli (Ba)



MONOPOLI (Ba) Via Procaccia, 111 - Tel. e Fax 080.747744

C.M. BAIS05300C – C.Fisc. 93423280721

e-mail: bais05300c@istruzione.it – pec: bais05300c@pec.istruzione.it

www.iissluigirusso.gov.it



@IISS_LuigiRusso



Prot. n. 923 del 12/02/2016

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Anno Scolastico 2015/2016

L'anno 2016, nel giorno 12, nel mese di febbraio alle ore 18.00 presso la sede di via Procaccia dell'I.I.S.S. “Luigi Russo”, in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, di cui all'art. 6 del CCNL Contratto Nazionale Comparto Scuola 2006/2009, tra la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico e i rappresentanti della Delegazione Sindacale:

- **VISTO** il D.P.R. 275 del 1999 – Regolamento sull'Autonomia Scolastica;
- **VISTO** il POF 2015/16, approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 2 del 2 ottobre 2015;
- **VISTO** il Piano delle Attività del personale Docente per l'a.s. 2015/16 approvato con delibera del Collegio dei docenti del 02/09/2015 n. 4;
- **VISTA** la proposta di Piano degli incarichi da assegnarsi al personale ATA e conseguente ripartizione degli incentivi presentata nell'Assemblea del personale ATA del 03/09/2015 convocata con nota n. 4474/A26 del 27/08/2015.
- **VISTO** l'organico del Personale Docente e del personale ATA;
- **VISTO** il D.Lgs. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTA** la Legge n. 300/1970 “Statuto dei Lavoratori”;
- **VISTO** l'art. 3 del DPR n. 394/88;
- **VISTO** il CCNL scuola del 29/11/2007 e, in particolare, l'art. 6;
- **CONSIDERATE** le attività incentivabili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 88 del CCNL 29/11/2007;
- **VISTA** l'intesa del 7/08/2015 per la ripartizione e l'attribuzione alle scuole delle risorse contrattuali di cui al CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2015/2016;
- **CONSIDERATO** l'ammontare dell'assegnazione, a titolo di Fondo dell'Istituzione Scolastica per l'anno 2015/2016, notificato dal MIUR con nota prot. 13439 del 11/09/2015;
- **VISTE** le specifiche assegnazioni, da parte del MIUR, sia per le funzioni strumentali sia per gli incarichi specifici del personale ATA comunicate alla scuola con nota prot. 13439 del 11/09/2015;
- **VISTE** le specifiche assegnazioni per le attività complementari di educazione fisica, le cui risorse sono state parametrize a sistema in base alla consistenza degli studenti interessati nelle attività;
- **CONSIDERATE** le risorse residue relative al MOF dell'a.s. 2014/15;
- **CONSIDERATA** la presenza in bilancio di risorse residue aa.pp. afferenti alla L. 440/97 per ampliamento dell'offerta formativa e per formazione e aggiornamento, programmate nel P.A. 2016;
- **CONSIDERATA** la presenza in bilancio di risorse residue aa.pp. con finalità di spesa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, programmate nel P.A. 2016;
- **CONSIDERATA** la presenza in bilancio di risorse residue aa.pp. finalizzate all'attivazione di corsi di recupero e sportello didattico, programmate nel P.A. 2016;
- **VISTA** la relazione tecnico finanziaria, predisposta dal Direttore dei Servizi generali ed amministrativi;
- **PREMESSO** che i contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (art. 2077 del Codice Civile) e che gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei Docenti non possono essere oggetto di trattativa;
- **RITENUTO** che le relazioni sindacali dell'istituzione scolastica sono ispirate ai principi della trasparenza, del dialogo, della collaborazione, del rispetto reciproco, della pari dignità anche giuridica dei soggetti (art. 18 comma 6 C.C.N.Q. 7/8/1998) e sono finalizzate alla realizzazione di condizioni di lavoro eque e imparziali e di un clima relazionale generale sereno e collaborativo;
- **CONSIDERATO** che il presente contratto deve affrontare e regolamentare le materie previste dall'art. 6 del CCNL e trattare la distribuzione del fondo d'istituto comprensivo di tutte le somme che lo alimentano (risorse di enti pubblici o soggetti privati, risorse non utilizzate, ecc.) con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
- **TENUTO CONTO** di quanto introdotto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in merito alla Contrattazione Integrativa e a quanto disposto dalla Circolare n. 7 del 13/05/2010 “In materia di contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150”;
- **VISTA** la Circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 che dispone gli schemi per la predisposizione della

Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 40, co. 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001;

- **CONVENUTO** che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, tra la delegazione di parte pubblica, la RSU, i terminali sindacali territoriali e le OO.SS. di categoria FlcCGIL – CISL Scuola – GILDA/UNAMS – UIL Scuola – SNALS firmatarie del CCNL;
- **RITENUTO** che nell'Istituto siano conseguibili risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio anche attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell'Offerta Formativa;
- **RITENUTO** che il sistema delle relazioni sindacali, improntato alla correttezza ed alla trasparenza dei comportamenti, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza del servizio;
- **VISTA** l'ipotesi di accordo per il Contratto Integrativo d'Istituto sottoscritta tra le parti in data 21/01/2016, Prot. n. 357;
- **RECEPITO** in data 04/02/2016 il parere favorevole dei Revisori dei Conti in merito alla compatibilità economico-finanziaria sull'ipotesi di accordo per il Contratto Integrativo d'Istituto sottoscritto in data 21/01/2016, Prot. n. 357, come da verbale n. 2 del 04/02/2016;
- **CONSIDERATO** che il contratto tra la delegazione di parte pubblica e la R.S.U., stipulato in base alla normativa vigente ha valore di norma tra le parti;

viene sottoscritta il presente **Contratto Collettivo Integrativo dell'I.I.S.S. "Luigi Russo" di Monopoli** che sarà inviato all'ARAN e al CNEL, corredato della Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e della Relazione tecnico-finanziaria del D.S.G.A., redatte secondo gli schemi di cui alla Circolare MEF n. 25 del 19/07/2012, e pubblicato all'ALBO Pretorio on-line della scuola e alla relativa sezione di Amministrazione Trasparente.

Partecipano alla stipula del seguente contratto integrativo d'istituto:

- il Dirigente Scolastico, prof. Raffaele Buonsante, per la parte pubblica
- la delegazione sindacale della RSU composta da A.T. Fanelli Angelo (CISL Scuola), prof.ssa Petrosillo Irene (FlcCGIL), prof.ssa Gabriella Cavallo (GILDA-UNAMS).

Sono inoltre presenti, per la parte sindacale, i terminali territoriali: prof. Cassone Nicola (GILDA-UNAMS) e la sig.ra Ippolito Camilla (UIL Scuola) e il prof. Benedetti Ioseph (CISL Scuola).

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata.

1. Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio, attraverso un'organizzazione del lavoro del personale Docente e ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali.
2. Il presente contratto Integrativo è sottoscritto tra le parti sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 2006-2009 e dispiega i suoi effetti limitatamente all'a.s. 2015/16.
3. Le disposizioni contenute nel presente Contratto si applicano a tutto il personale in servizio nella scuola, compreso quello a tempo determinato, e, qualora non sia disdetto per iscritto da nessuna delle parti che lo ha sottoscritto almeno un mese prima della sua scadenza, conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo, almeno limitatamente alle clausole effettivamente applicabili.
4. Il presente Contratto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili; resta comunque salva la possibilità di

modifiche e/o integrazioni qualora lo si ritenga opportuno o comunque a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, la normativa primaria di riferimento in materia è costituita dalle seguenti norme legislative e contrattuali: CCNL 2006-2009 - D.Lgs. 297/94 - D.P.R. 275/99 - D.Lgs. 165/2001 - D.I. n. 44/2001 - Legge n. 15/2009 - D.Lgs. n. 150/2009, D.Lgs. 141/2011, legge n. 107/2015.
6. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente Contratto, il Dirigente Scolastico ne trasmetterà copia integrale alla R.S.U. d'Istituto, al D.S.G.A. in servizio per quanto di propria competenza, all'Albo Pretorio on-line e agli albi sindacali nelle varie sedi dell'Istituto.
Secondo quanto previsto dall'Art.11 - Trasparenza - del D.Lgs. n. 150/2009, il presente Contratto, una volta sottoscritto definitivamente, sarà pubblicato sul Sito Web di questo Istituto all'indirizzo: www.iissluigirusso.gov.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione e interpretazione autentica

1. In attuazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 165/2001, quando insorgono controversie sull'interpretazione del contratto collettivo integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta per definire consensualmente il significato della causa controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro (art. 2, comma 1 CCNL 2006/2009).
2. La richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro 10 giorni dalla formale trasmissione della richiesta di cui al precedente comma 2.
4. L'eventuale accordo sostituisce in maniera retroattiva la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente contratto.

PARTE II

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 3 - Relazioni sindacali a livello d'istituto

1. Il Dirigente Scolastico fornisce informazioni di cui all'art. 6 co.2 del CCNL, in formato cartaceo, alla RSU e alle OO.SS. firmatarie del CCNL.
2. Tra il DS, le RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2007 è concordato il calendario di massima degli incontri e delle attività, tenuto conto di quanto previsto all'art. 6, comma 2 del CCNL Scuola 2006/2009:
 - Nel mese di settembre:
 - Avvio trattative per la Contrattazione
 - Informazione sull'organizzazione del lavoro del personale A.T.A.
 - Informazione sull'adeguamento degli organici del personale (organico di fatto)
 - Informazione sulle assegnazione dei docenti alle classi e alle attività.
 - Entro ottobre / novembre:
 - Piano delle Attività aggiuntive retribuite con il Fondo d'Istituto
 - Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale in relazione a progetti, convenzioni e accordi
 - Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
 - Nel mese di gennaio/febbraio:
 - Verifica organizzazione del lavoro del personale A.T.A. su richiesta di almeno una delle parti contraenti.
 - Nel mese di marzo/aprile:
 - Informativa riguardante la formazione delle classi e determinazione degli organici di diritto.
3. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta delle RSU o dei rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola 2006/2009. Agli incontri può partecipare anche il DSGA.

4. Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione nell'ambito delle sue prerogative. Analogamente anche la RSU può essere assistita da personale esperto o dalle Segreterie Provinciali delle OO.SS.
5. Il Dirigente Scolastico provvederà agli avvisi di convocazione alla RSU e alle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola 2006/2009. Al termine di ogni incontro è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti.

Art. 4 – Informazione e affissione comunicazioni sindacali

1. È predisposta dall'Amministrazione, in tutte le sedi dell'Istituto, una bacheca per la RSU e RSA e altre organizzazioni sindacali in zone non secondarie e di comune passaggio obbligato.
2. Nelle rispettive bacheche la RSU e RSA e le organizzazioni sindacali che lo desiderino possono affiggere e togliere, senza preventivo visto del Dirigente Scolastico, pubblicazioni, testi e comunicati purché inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.
3. L'affissione del materiale e l'aggiornamento della bacheca dedicata alla RSU è a cura della medesima.
4. Il materiale inviato per l'affissione dalle organizzazioni sindacali tramite posta, fax o via telematica sarà consegnato tempestivamente al rappresentante interno.
5. Viene assicurata la tempestiva affissione negli appositi spazi del materiale sindacale inviato per posta elettronica, via fax o per posta ordinaria e consegna tutte le comunicazioni, inviate dalle OO.SS. provinciali, ai rappresentanti sindacali d'istituto.
6. Tutte le comunicazioni inviate alla scuola riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei dipendenti; la comunicazione dei predetti atti non costituisce un adempimento solo formale ma deve essere organizzata in funzione della corretta ed effettiva informazione a quanti ne abbiano interesse.

Art. 5 - Diritto di Assemblea

1. La convocazione, la durata, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax almeno 6 giorni prima al Dirigente Scolastico. Per le assemblee che si svolgono fuori dall'orario di lezione e durante le attività funzionali all'insegnamento, il preavviso è ridotto a 3 giorni.
2. Il personale del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive 10 ore annue pro capite, per ciascun anno scolastico.
3. Le assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro sono indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali aventi diritto.
4. La durata di ogni assemblea d'istituto non può essere inferiore ad un'ora (60') né superiore a due (120'). Le assemblee possono essere indette dalla RSU.
5. La comunicazione, relativa all'indizione dell'Assemblea, deve essere affissa dal Dirigente Scolastico all'Albo dell'istituzione scolastica e comunicata a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta.
6. Contestualmente all'affissione all'Albo della comunicazione dell'Assemblea, il Dirigente Scolastico provvede ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario dell'assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione. Tale dichiarazione è irrevocabile. Il Dirigente Scolastico avverte le famiglie e provvede agli eventuali adattamenti di orario.
7. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale è obbligatoria e fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale.
8. Il personale che non appone la propria firma nella nota in cui si richiede la dichiarazione individuale di partecipazione è considerato in servizio e, nel caso di docenti, in servizio con gli alunni nelle classi. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo sempre manifestatosi dopo la dichiarazione

di partecipazione non si terrà conto del calcolo per il monte ore annuale.

9. Dell'avvenuta partecipazione del personale all'Assemblea non va fornita alcuna attestazione.
10. Le assemblee sindacali per il personale docente possono essere indette all'inizio o alla fine dell'orario di servizio, vale a dire la prima/le prime due o l'ultima /le ultime due ore di lezione.
11. Le assemblee del personale A.T.A. possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
12. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la partecipazione è totale, il D.S., ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali, può chiedere la permanenza in servizio di 1 assistente amministrativo, per gli adempimenti urgenti di segreteria, e di 1 collaboratore scolastico per ogni piano e per ogni plesso al fine di garantire i servizi di vigilanza all'ingresso, ai piani, e di centralino.
13. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il D.S. sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico al fine di garantire a tutti, in egual misura, il diritto di assemblea.
14. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea dopo aver disposto gli eventuali adattamenti d'orario per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea del personale che presta regolare servizio e avvertendo le famiglie interessate.
15. Per garantire la vigilanza, in caso di necessità, il D.S. utilizza i docenti non partecipanti anche con eventuali adattamenti di orari (inversioni di lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi).
16. Il personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata a carico di ognuno.
17. Non possono essere convocate assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.

Art. 6 - Diritto di sciopero

1. Il diritto allo sciopero dei lavoratori, costituzionalmente garantito, va coniugato con il diritto dei minori all'istruzione e alla tutela della propria incolumità fisica.
2. In caso d'indizione di sciopero del personale docente, il Dirigente Scolastico procederà alla rilevazione dei partecipanti, in base all'eventuale comunicazione volontaria resa dai docenti.
3. La comunicazione volontaria di adesione allo sciopero, resa dai docenti, è irrevocabile.
4. In caso di sciopero il Dirigente Scolastico organizza con il personale docente che non sciopera il servizio che ha comunicato alle famiglie e assicura, come possibile, i servizi indispensabili. Chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore, ma può essere chiamato dal Dirigente Scolastico a cambiare orario per il totale delle sue ore e a cambiare classe per assicurare la vigilanza agli alunni.
5. Entro le ore 14.00 del giorno successivo a quello di conclusione ad una azione di sciopero, l'istituzione scolastica fornisce, su richiesta, agli eletti RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS., sia in caso di avvenuta adesione che in caso contrario, i dati relativi.

Art. 7 – Contingenti minimi del personale ATA in caso di sciopero

1. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione di servizio e dall'organizzazione dello stesso, di concerto con il D.S.G.A., individua i contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale, così come specificato nei commi successivi del presente articolo.
2. Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dall'Accordo decentrato nazionale del 8/10/1999, dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola 29/11/2007 si conviene che in caso di sciopero totale del personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

- a) Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n° 1 assistente amministrativo per l'istituto e n° 1 assistente tecnico e n° 1 collaboratore scolastico per ogni plesso;
- b) Predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il DSGA, n° 1 assistente amministrativo e n° 1 collaboratore scolastico.
3. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dal D.S. nei confronti dei dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le OO.SS. Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola.
4. I nominativi dei dipendenti incaricati per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 1., vengono individuati dal D.S. in comune accordo con le R.S.U., verificando prioritariamente le disponibilità, sulla base della turnazione nel caso di più azioni di sciopero nel corso di uno stesso anno scolastico; i lavoratori "precettati" vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
5. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui sopra e qualora avessero comunicato la loro adesione allo sciopero, vanno computati nel numero degli scioperanti ma, avendo prestato servizio, devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
6. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il Dirigente Scolastico consegna, su richiesta, alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS., una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.

Art. 8 – Accesso agli atti e patrocinio sindacale

1. Il lavoratore ed i soggetti sindacali legittimati hanno diritto alla visione di tutti gli atti della scuola che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse, essendo parte in causa, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90.
2. Le OO.SS., su delega degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto d'accesso agli atti in ogni fase del procedimento che li riguarda a livello d'istituto.
3. Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dal Sindacato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti uffici dell'istituzione scolastica.

PARTE III FUNZIONE DOCENTE

Art. 9 – Sostituzione dei docenti assenti.

1. Con riferimento al presente punto del contratto integrativo d'istituto e, avuto riguardo di quanto previsto dall'art. 28 del CCNL 2007, il Collegio dei Docenti, nella seduta del 2 settembre 2013, al punto 8) ha deliberato all'unanimità i seguenti criteri di priorità nella sostituzione dei colleghi assenti:
 - a. Docente con disposizione obbligatoria
 - b. Docente che recupera ore di permesso breve
 - c. Docente che non ha la classe o l'alunno (sostegno)
 - d. Straordinario (fino a 24 ore settimanali) fino ad esaurimento del budget - prioritariamente:
 - i. Docente della stessa classe che ha dato disponibilità
 - ii. Docente della stessa disciplina che ha dato disponibilità
 - iii. Docente che non ha dato disponibilità (solo in casi eccezionali)
 - e. Docenti in compresenza
 - f. In mancanza di docente disponibile per la supplenza, gli alunni possono essere distribuiti in classi parallele o dello stesso corso.
 - g. Affidamento al collaboratore scolastico, solo se non è percorribile nessuna delle soluzioni precedenti, al fine di garantire la vigilanza in caso di classi scoperte

- h. L'entrata posticipata degli alunni è possibile solo se l'eventualità è stata programmata e comunicata per tempo alle famiglie (verifica preventiva delle firme)
- i. L'uscita anticipata è possibile solo per quegli alunni/classi che hanno l'autorizzazione permanente.

FUNZIONE ATA

Art. 10 – Sostituzione dei collaboratori assenti.

1. Con riferimento al presente punto del contratto integrativo d'istituto e, avuto riguardo di quanto previsto dall'art. 54 del CCNL 2007, nel Piano delle attività del personale ATA sono stati definiti i criteri per la sostituzione dei colleghi assenti.
2. In caso di necessità, ove a causa della contemporanea assenza di più collaboratori scolastici in servizio nello stesso plesso tra quelli di competenza dell'Istituto, non si riesca a garantire il servizio e quindi la normale attività didattica nel plesso in questione sia messa fortemente in crisi, in considerazione anche del disposto dell'art. 1 co. 332 punto c) della Legge 190/2014, secondo cui *"A decorrere dal 1° settembre 2015, i Dirigenti Scolastici non possono conferire le supplenze brevi ... al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza"*, nel caso in cui non sia possibile utilizzare un'altra soluzione alternativa, con il presente accordo si conviene di autorizzare il Dirigente Scolastico, di concerto con il D.S.G.A., a spostare in servizio, per il tempo strettamente necessario, uno o più collaboratori da un plesso all'altro.
3. Al verificarsi del caso di cui al comma 2. del presente articolo, il Direttore S.G.A. dovrà individuare il o i collaboratori da spostare sulla base della dichiarata disponibilità volontaria e, in mancanza, secondo il criterio della rotazione.

Art. 11 – Chiusura di un plesso.

1. Nel caso di chiusura di un plesso secondario prevista dal calendario scolastico deliberato dagli Organi Collegiali e dal piano delle attività, il personale ATA presterà servizio nel plesso principale, se risulterà aperto, al fine di garantire la possibilità a tutti di fruire di eventuali giornate di recupero sulla base di quanto già maturato.
2. La situazione di cui al comma precedente non comprende le giornate di chiusura di un plesso disposte dagli organismi competenti al di fuori di quelli della scuola e, quindi, al di fuori di quelli già programmati nel calendario scolastico, generalmente dovuti a cause improvvise e imprevedibili (condizioni ambientali, nevicate, disinfestazione e derattizzazioni, installazione di seggi elettorali, ecc.)

PARTE IV

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 12 – Miglioramento dell'efficienza organizzativa e delle prestazioni individuali; ottimizzazione del servizio.

1. L'erogazione del Fondo d'Istituto e di tutte le altre risorse disponibili è determinata avuto riguardo:
 - del Piano dell'Offerta Formativa;
 - della progettualità del Collegio dei Docenti, articolata in attività e progetti;
 - dell'organizzazione generale dell'istituto;
 - delle determinazioni assunte in sede di Assemblea ATA;
 - dell'organizzazione dei servizi.
2. La ripartizione delle risorse attiene a principi di trasparenza e buona amministrazione ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, secondo gli obiettivi di seguito elencati:
 - a) equilibrare la destinazione delle risorse.
 - b) valorizzare le competenze professionali interne alla scuola.

- c) sottoscrivere contratti di prestazione occasionale con esperti esterni esclusivamente per potenziare quei saperi disciplinari per i quali è richiesta una specifica e qualificata specializzazione, non presente tra il personale della scuola, come prevede la vigente normativa in materia.
- d) preferire attività aggiuntive d'insegnamento per il recupero dei debiti ed il potenziamento delle competenze di base e quelle previste nel quadro europeo delle competenze chiave di cittadinanza attiva.
- e) ottimizzare l'attività didattica ed organizzativa della scuola attraverso l'istituzione di un'adeguata e funzionale struttura di governance interna.

Art. 13 – Risorse per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF)

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - c. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - d. stanziamenti per le attività complementari di Ed. Fisica
 - e. stanziamenti per corrispondere le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti
 - f. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - g. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro.
2. Con riferimento ai parametri di cui alla contrattazione integrativa nazionale e alle comunicazioni del MIUR – Dipartimento programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, di cui alle note prot. 13439 del 11/09/2015 e prot. 9690 del 2/11/2015, il totale delle risorse finanziarie nella competenza 2015/16, disponibili per il presente contratto, ammonta ad € **59.081,53** al lordo dipendente. – **ALLEGATO 1**
3. Distintamente per le varie voci, con riferimento al presente anno scolastico, tali fondi al lordo dipendente, sono pari a:

Finanziamento a.s. 2015/16	Nota MIUR prot. 13439 del 11/09/2015, nota prot. 9690 del 02/11/2015
Fondo dell'Istituzione scolastica (FIS)	50.194,10
Funzioni Strumentali personale docente	3.926,81
Incarichi Specifici personale ATA	2.984,85
Attività complementari di Ed. Fisica	1.975,77
TOTALE	€ 59.081,53

Art. 14 – Risorse residue di anni precedenti che contribuiscono al budget per miglioramento dell'offerta formativa (MOF)

1. Le risorse disponibili rivenienti da passate gestioni che contribuiscono a determinare la disponibilità totale per l'a.s. 2015/16 sono le seguenti: - **ALLEGATO 2**

RESIDUI ANNI PRECEDENTI	
Fondo dell'Istituzione scolastica (FIS)	5.984,70
Incarichi Specifici ATA	681,85
Corsi di recupero non da FIS - PA2016	6.802,94
Economie da progetti - risorse diverse da FIS - PA2016	1.805,09
Economie gestione sicurezza - PA2016	1.750,00
TOTALE	€ 17.024,58

Art. 15 – Ripartizione del Fondo d'istituto

1. La ripartizione del Fondo d'Istituto, come specificato ai commi successivi, persegue le finalità dell'istituto sulla base delle attività di cui all'art. 88 del CCNL 2006/2009, deliberate nel POF dal

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'istituto, e del Piano Annuale delle attività del personale ATA.

2. Le risorse del fondo, con esclusione di quelle finalizzate, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF.
3. La complessità organizzativa dell'Istituto, escludendo la presenza del Direttore S.G.A. (2 unità, perché il titolare è in distacco sindacale e sostituito da un altro DSGA), calcolata in base al numero dei componenti di ciascuna area in organico, risulta essere la seguente:
 - **Docenti: n. 134;**
 - **Assistenti Amministrativi: n. 6**
 - **Assistenti Tecnici: n. 9**
 - **Collaboratori scolastici: n. 13**In relazione a ciò, la proposta di ripartizione del Fondo d'Istituto, depurata della quota parte di competenza dei DSGA, è calcolata secondo la seguente percentuale :
 - **75 % Personale Docente**
 - **25 % Personale ATA**
4. Le eventuali disponibilità residue confluiranno nella parte generale ed indifferenziata del Fondo d'Istituto e verranno utilizzate a compensazione di eventuali attività imprevedibili e non programmate di cui si darà informazione alle parti.
5. Tutte le risorse la cui spesa è finalizzata dalle norme contrattuali sono impiegate secondo i seguenti criteri fissi di priorità, indipendenti dalla data di presentazione del progetto di attività:
 - Attività aggiuntive d'insegnamento e corsi di recupero.
 - Attività aggiuntive non d'insegnamento per i Docenti e ATA per la realizzazione di progetti e iniziative finanziate con il fondo;
6. Tutte le risorse non specificamente finalizzate sono impiegate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - Attività aggiuntive non d'insegnamento, compresa la formazione in servizio, di cui devono essere precisati i contenuti e la durata in ore (la priorità tra più corsi è fissata dal Collegio Docenti);
 - Attività aggiuntive d'insegnamento connesse a progetti aggiuntivi al curricolo ordinamentale;
 - Attività aggiuntive per il Personale ATA (non finanziate dal CCNL);
 - Attività non d'insegnamento (per la partecipazione agli OO.CC. e alla Programmazione eccedenti quelle obbligatorie).

Art. 16 – Impiego delle risorse del Fondo d'istituto e attività da retribuire

1. Visto il piano delle attività e l'organizzazione del Collegio dei Docenti, con le sue articolazioni interne, il Fondo destinato al personale docente, sino alla concorrenza del budget stanziato, è ripartito tra le aree di attività comprensive di quelle aggiuntive e di quelle relative a specifici progetti approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto.
 - Attività funzionali non d'insegnamento per i docenti:
 - a) supporto al Dirigente scolastico e al modello organizzativo (collaboratori del dirigente, figure di presidio ai plessi, commissioni orario, responsabile qualità e valutazione, ecc.)
 - b) supporto alla didattica (coordinatori di classe, direttori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto, ecc.)
 - c) supporto all'organizzazione della didattica (responsabili continuità e orientamento, responsabili integrazione disabili e alunni stranieri, supporto psico-pedagogico, attività di pre-scuola e post-scuola, ecc.)
 - Attività aggiuntive d'insegnamento:
 - a) attività d'insegnamento aggiuntive (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, ecc.)
 - b) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa extra-curricolare.
2. Le Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa, determinate dal Collegio dei Docenti, sono retribuite con riguardo alle risorse disponibili.
3. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali sono assegnate specifiche risorse:

- a) indennità di direzione per il DSGA;
 - b) eventuale compenso spettante al personale che sostituisce il DSGA;
 - c) incarichi Specifici;
 - d) attività aggiuntive del Personale Tecnico
 - Manutenzione straordinaria istituto e laboratori;
 - Maggior impegno per sostituzione colleghi assenti e per attività svolte in più laboratori;
 - Piccola manutenzione istituto e spazi esterni;
 - Commissione Elettorale;
 - Collaborazione attività progettuale;
 - Collaborazione con il DS, DSGA, Ufficio Tecnico e Segreterie;
 - Gestione allarme IPSIAM.
 - e) attività aggiuntive del Personale Amministrativo
 - Collaborazione con l'Ufficio di Dirigenza e DSGA;
 - Gestione documentazione ex Istituto San Giuseppe;
 - Compilazione graduatorie triennali;
 - Commissione valutazione titoli;
 - Sostituzione colleghi assenti;
 - Organizzazione straordinaria ufficio di Segreteria;
 - Collaborazione attività progettuale;
 - Gestione scrutinio elettronico;
 - Cedolino unico e monitoraggi vari;
 - Espletamento pratiche pensionistiche e ricostruzioni carriera;
 - f) attività aggiuntive dei Collaboratori Scolastici
 - Esigenze straordinarie d'istituto;
 - Maggior impegno per sostituzione colleghi assenti;
 - Collaborazione attività progettuale;
 - Commissioni esterne (posta, banca,);
4. In relazione all'area del personale ATA, le suddette attività saranno retribuite con le risorse del fondo d'istituto secondo la ripartizione per profili riportata alla Tabella di cui all'Allegato 7 del presente contratto soltanto nel caso in cui le stesse attività abbiano determinato un impegno orario aggiuntivo rispetto a quello dovuto per l'ordinario servizio.
5. Per le attività che richiedono un maggior impegno durante il normale orario di servizio, generalmente non programmate tra quelle del servizio stesso e causate da situazioni contingenti (p.es. assenza collega, ecc.), la retribuzione dell'intensificazione della prestazione sarà sostituita con il recupero di giornate, da prevedersi nei casi di sospensione delle attività didattiche e, comunque, in misura complessiva annua non superiore a n. 25 ore pro-capite.
6. In caso residuino somme del fondo d'istituto rispetto a quanto programmato per la retribuzione delle attività in orario aggiuntivo di cui al precedente comma 4, si potrà preventivamente procedere ad una perequazione delle risorse disponibili tra i diversi profili e, in caso di ulteriore avanzo, sarà possibile prevedere, almeno parzialmente, la retribuzione dei maggiori carichi di lavoro all'interno delle voci d), e) ed f) del co. 3 del presente articolo per le attività generalmente compensate secondo quanto disposto al precedente comma 5, in sostituzione di quanto già previsto dallo stesso comma..
7. I dipendenti ATA in regime di part-time possono accedere al fondo d'istituto, per attività non continuative, qualora il restante personale non si dichiari disponibile ad espletare le attività sopra menzionate.

Art. 17 – Fondo non previsto

1. L'accesso al Fondo di Istituto per attività non previste dalla contrattazione da parte del personale Docente dovrà avvenire con nomina del Dirigente Scolastico.

2. L'accesso al Fondo d'Istituto per attività non previste dalla Contrattazione da parte del Personale ATA dovrà avvenire con ordine di servizio a seguito di attività non contemplate nel proprio mansionario o per fronteggiare esigenze improvvise e straordinarie.
3. In ogni caso le attività non previste saranno assegnate solo in presenza di opportuna copertura economica e/o possibilità di recupero per il Personale ATA; di ciò si darà informazione alla RSU.

Art. 18 - Applicazione dei criteri per l'assegnazione del Fondo d'Istituto

1. La misura del compenso orario, al lordo dipendente, spettante per le prestazioni aggiuntive d'insegnamento e di non insegnamento, per i docenti, e per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo, per il personale ATA, fa riferimento, rispettivamente, alla Tabella n. 5 e alla Tabella n. 6 di cui al CCNL 29/11/2007 o, nel caso sia diversamente previsto, alle indicazioni specifiche derivanti direttamente dalle fonti del finanziamento.
2. Le indennità ed i compensi al personale docente e ATA possono essere corrisposti:
 - a) in modo forfetario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito di assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto, pro-quota, a coloro che svolgeranno la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da presentare al termine dell'attività;
 - b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate; il computo sarà effettuato sulla base di fogli-firma che saranno predisposti dall'istituto, dal referente o dal responsabile del progetto e la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività.
3. In caso di sostituzione o subentro del dipendente originariamente incaricato di un'attività aggiuntiva con altro dipendente, il compenso sarà corrisposto pro-quota.
4. Al termine dell'attività il dipendente incaricato dovrà presentare al Dirigente Scolastico una relazione sull'attività svolta in cui siano analiticamente espressi le finalità, i contenuti, le ore prestate e i risultati ottenuti.
5. Ciascun progetto finanziato con le risorse del Fondo d'Istituto deve essere inserito nel POF e deve indicare sinteticamente il responsabile, gli obiettivi e il percorso di realizzazione, la durata, l'entità del coinvolgimento degli alunni, i costi materiali, i docenti coinvolti ed eventuali altri finanziamenti.
6. Entro il 30 giugno, i dipendenti che hanno svolto attività aggiuntive devono presentare all'ufficio amministrativo la documentazione di cui al comma 4.
7. I residui attivi dell'anno scolastico in corso saranno destinati al Fondo d'Istituto dell'anno scolastico successivo, qualora non utilizzati per retribuire ulteriori sopraggiunte attività e impegni imprevisi del personale, o per le compensazioni previste all'art. 15 co. 4.
8. Il pagamento dei compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente, come da art. 6 comma 4 del CCNL Scuola 2008/2009, di norma, dovrà avvenire entro il 31 agosto.

Art. 19 - Ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto al personale docente

1. Collaboratori del Dirigente Scolastico (artt. 34 e 88 CCNL) – **ALLEGATO 3**
2. Compensi per il personale docente (art. 88 CCNL)
 - a) Collaborazioni, referenze, gruppi di lavoro – **ALLEGATO 3**
 - b) Progetti in orario extrascolastico con attività d'insegnamento aggiuntivo e corsi di recupero, progettazione, monitoraggio, coordinamento, e per attività funzionali in genere. – **ALLEGATO 4**

**RIEPILOGO DELLA RIPARTIZIONE DEL FIS
PER LE ATTIVITA' DOCENTI**

Attività Docenti	Compenso anno scolastico 2015/2016
	<i>LORDO DIPENDENTE</i>

Particolare impegno professionale ‘in aula’ connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera A) CCNL 29/11/2007	--
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera B) CCNL 29/11/2007) – Progetti e sportello didattico	€ 5.320,00
Attività aggiuntive di insegnamento nei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera C) CCNL 29/11/2007)	--
Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, comma 2, lettera D) CCNL 29/11/2007) - Progetti	€ 8.925,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera F) CCNL 29/11/2007)	€ 4.375,00
Compensi per il personale Docente per ogni altra attività deliberata dal Collegio e dal Consiglio nell’ambito del POF (Art. 88 co. 2 lettera K) CCNL 29/11/2007	€ 15.575,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88 co. 2 lettera L) CCNL 29/11/2007	€ 1.225,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 35.420,00

Art. 20 – Funzioni Strumentali (art. 33 CCNL)

1. Con riferimento a quattro aree di intervento, il numero delle funzioni strumentali pari a 8 e le attività da svolgere sono state identificate con delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 2/10/15 e sono attribuite formalmente dal D.S. con riferimento ad ambiti operativi specifici. A ciascun ambito, cui viene corrisposto un compenso totale, possono essere assegnati uno o più insegnanti. Il totale di quanto così corrisposto alle Funzioni Strumentali è pari alla disponibilità prevista così come derivante dalla Nota ministeriale prot. 13439 del 11/09/2015, pari a € **3.926,81**, al lordo dipendente integrata da una quota parte del FiS pari ad € **1.404,10** l.d. per un totale disponibile di € **5.330,91** l.d.. – **ALLEGATO 5**

Art. 21 – Attività complementari di Educazione fisica

1. Con le specifiche risorse disponibili, sono finanziati i “Giochi Sportivi Studenteschi”; i docenti di Educazione fisica, che svolgono le attività in orario extrascolastico fino ad un massimo di sei ore settimanali pro-capite preventivamente programmate, sono retribuiti per un numero di ore ciascuno, d’insegnamento aggiuntivo, in ragione di quanto previsto dall’art. 87 CCNL 2006/09 e art. 70 del CCNL 94/97, cioè pari a 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dall’interessato aumentato del 10%, oltre oneri riflessi, fino ad esaurimento del budget d’istituto calcolato automaticamente a sistema sulla base dei dati parametrici rapportati al numero di studenti partecipanti alle attività, pari a € **1.975,77** al lordo dipendente – **ALLEGATO 6**

Art. 22 – Ripartizione del FIS al personale ATA e DSGA (artt. 88 e 89 CCNL)

1. Il FIS del personale ATA, considerate le specificità e le responsabilità di ogni profilo e gli impegni che ne conseguono, tenuto conto della distribuzione delle funzioni aggiuntive tra i vari profili, è suddiviso tra le diverse categorie di personale.
2. Così come dalla sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. 62 del CCNL 29.11.2007 del Comparto Scuola, per quanto riguarda l’accesso al Fondo di Istituto del DSGA, l’art. 89 del CCNL sostituito riconosce che al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 2, lettera i) del CCNL 2007, esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al Fondo di Istituto.
3. Le somme preventivate per i Collaboratori Scolastici, agli Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici tengono conto della varietà e specificità delle attività aggiuntive e del numero di persone a cui si intendono affidare.

4. In considerazione della complessità dell'impegno richiesto e della riduzione di personale in organico, per il necessario supporto alle attività curricolari ed extracurricolari e per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali sono riconosciuti al personale ATA compensi per attività aggiuntive come da prospetto riportato nell'**ALLEGATO 7**.
5. Le assegnazioni alle varie voci sono state determinate in maniera complessiva rimettendo al Direttore S.G.A. l'incombenza dell'ulteriore ripartizione tra il personale in funzione della specificità degli incarichi assegnati a ciascuno.
3. Si fanno salve attività non prevedibili al momento che potranno trovare capienza nel monte ore eccedente la media assegnata per ciascuna voce di ogni profilo, da recuperare o da retribuire con eventuali ulteriori risorse contrattuali.
4. In aggiunta alla previsione stimata per retribuire ore in eccedenza al personale ATA, si potranno utilizzare le economie derivanti da ore non svolte (anche compensando il monte ore fra i vari profili professionali), o svolte e che a domanda il personale ATA vorrà usufruire come recupero.

**RIEPILOGO DELLA RIPARTIZIONE DEL FIS
PER LE ATTIVITA' ATA**

Attività	Compensi anno scolastico 2015/2016
	<i>LORDO DIPENDENTE</i>
Prestazioni aggiuntive ed intensive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 12.250,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	--
Compensi al sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettera i) CCNL 29/11/2007)	--
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008) calcolato secondo l'organico di diritto relativo all'anno scolastico:	€ 7.080,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 19.330,00

Art. 23 – Incarichi Specifici al personale ATA (art. 47 co. 1b CCNL) – ALLEGATO 8

1. Compatibilmente con il budget complessivo spettante all'Istituzione Scolastica, pari ad € **3.666,70**, di cui € **2.984,85** relativi all'assegnazione 2015/16 e € **681,85** per integrazione da residui a.s. precedente, gli Incarichi sono articolati per figure di riferimento che svolgono compiti di coordinamento di aree e personale o per compiti particolarmente gravosi o delicati. Si tiene in debito conto la presenza di personale destinatario della progressione orizzontale ex art. 7 del CCNL 07/12/2005, secondo quanto stabilito dall'Accordo Nazionale Ministero-OO.SS. del 10/05/2006 e della presenza in servizio di titolari della 2^a posizione economica.
2. Il numero degli incarichi specifici e le attività da esplicare sono stati identificati nell'Assemblea del personale ATA del 03/09/2015 e sono attribuite formalmente dal D.S. sulla base dei seguenti parametri:
 - disponibilità del dipendente;
 - professionalità specifica richiesta, documentata sulla base di eventuali titoli di studio, di titoli professionali ed esperienze acquisite;
 - anzianità nelle esperienze acquisite;
 - anzianità di servizio nell'istituto;
 - anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza.
3. Gli incarichi hanno durata annuale, possono essere revocati o assegnati temporaneamente ad altro personale in caso di assenza o impedimento del titolare e pertanto possono essere oggetto di

decurtazione economica in ragione del periodo di mancata prestazione. In caso di mutazioni logistiche gli incarichi potranno essere riportati al periodo di effettuazione.

4. Le attribuzioni sono disposte con un'assegnazione di base che potrà essere integrata avvalendosi dell'ulteriore disponibilità residua per eventuali maggiori oneri connessi all'incarico ricevuto o per ulteriori incarichi aggiuntivi per necessità sopraggiunte.
5. Gli eventuali residui non utilizzati saranno riportati in aggiunta alle competenze relative al prossimo a.s.; eventuali ulteriori necessità minime per arrotondamenti saranno reperiti negli avanzi ordinari del FIS c.a.

Art. 24 – Assegnazione degli incarichi

1. Il Dirigente Scolastico affida gli incarichi relativi alle attività ed alle prestazioni aggiuntive mediante lettera, nella quale verrà indicato:
 - il tipo di attività o prestazione e gli impegni conseguenti;
 - il compenso orario, specificando il numero massimo di ore che possono essere retribuite;
 - le modalità di certificazione dell'attività.

Art. 25 – Retribuzione degli incarichi

1. Le attività aggiuntive di cui sopra, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il Fondo di Istituto. In caso d'insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta dell'interessato, nel caso del personale ATA, le ore non retribuite possono essere compensate con recuperi orari, giornalieri e/o con i giorni di chiusura prefestiva.
2. Sono considerate altresì attività aggiuntive gli impegni, ancorché in orario di servizio, relativi a partecipazione/organizzazione di eventi, manifestazioni, mostre e concorsi organizzati dalla Scuola e/o da terzi e tutte le attività a tali eventi correlati.
3. Nel caso in cui lo svolgimento degli incarichi sia ritenuto non adeguato, anche durante l'anno scolastico, il Dirigente Scolastico, su motivata proposta del DSGA (nel caso del personale ATA) e previa informazione preventiva, revocherà l'attribuzione effettuata e provvederà a nuova attribuzione; il compenso sarà corrisposto pro-quota ad entrambi gli interessati.
4. Quando il compenso è riconosciuto in modo forfetario, in caso di assenza continuativa di durata superiore a 30 giorni, viene liquidato pro-quota mensile in rapporto al servizio effettivamente prestato. Le risorse non utilizzate potranno essere ridistribuite.
5. La corresponsione dei compensi da Fondo di Istituto, per il personale A.T.A. in generale, sarà effettuata previa certificazione di avvenuta prestazione da parte del DSGA e, in ogni caso, solo nei confronti dei dipendenti che nel periodo dal 01/09/2015 al 30/06/2016 non abbiano superato il limite complessivo di 60 giorni di assenza dal servizio.
6. Tutte le prestazioni aggiuntive del personale ATA dovranno essere autorizzate preventivamente dal DSGA, delegato espressamente per tale compito dal DS, e documentate nel registro firme presenze.

Art. 26 – Risorse residue del FIS

1. Il presente contratto prevede l'assegnazione di compensi a carico del Fondo d'Istituto corrispondenti complessivamente a circa € 56.154,10 pari al 99,95 % delle risorse totali disponibili di € 56.178,80, di cui € 50.194,10 relativi all'assegnazione per l'a.s. 2015/16 e i restanti € 5.984,70 provenienti da economie relative agli aa.ss. precedenti.
2. La rimanenza, pari ad € 24,70, eventualmente integrata con ulteriori residui che dovessero determinarsi a consuntivo, potrà essere utilizzata per sopravvenute necessità o per integrare il finanziamento delle attività previste da progetti particolarmente significativi, di cui si darà comunicazione con informazione successiva alla RSU.

PARTE V

DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DI ULTERIORI RISORSE DISPONIBILI

Art. 27 – Determinazione delle risorse

1. Risorse residue aa.pp. relative all'organizzazione di corsi di recupero e sportello didattico, programmate nel P.A. 2016 e pari a € **9.027,50** lordo stato ovvero € **6.802,94** lordo dipendente.
2. Risorse residue aa.pp. relative ad economie da progetti finanziati con risorse diverse da FIS, programmate nel P.A. 2016 e pari a € **2.395,36** lordo stato, ovvero pari ad € **1.805,09** circa, lordo dipendente.
3. Quota parte delle risorse residue afferenti a residui degli aa.pp. relativi all'organizzazione e gestione del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro, programmate nel P.A. 2016 e pari a € 2.322,25 lordo stato, ovvero pari a € **1.750,00** al lordo dipendente.

Art. 28 – Utilizzazione delle risorse di cui all'Art. 27 co. 1

1. Le risorse di cui all'Art. 27 co. 1, provenienti da residui degli aa.ss. precedenti, saranno utilizzate per l'organizzazione di corsi di recupero per il superamento del debito e per lo sportello didattico, secondo le retribuzioni previste alla Tabella 5 del CCNL vigente, e le seguenti previsioni:
 - N. 60 ore di insegnamento nei corsi di recupero, retribuite ad € 50,00 cdu., per un totale (l.d.) non superiore a € **3.000,00**.
 - N. 108 ore di insegnamento in attività di sportello didattico per il recupero degli apprendimenti da retribuirsi ad € 35,00 cdu., per un totale (l.d.) pari a € **3.780,00**. Nel caso di mancata adesione degli studenti ai corsi di recupero, le risorse di cui al punto precedente potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori attività di sportello didattico finalizzato al recupero, il tutto entro i limiti di budget totale di cui all'Art. 27 co 1.
2. Il totale impegnato al l.d. è pari ad € **6.780,00** determinandosi così un residuo a favore delle prossime gestioni pari ad € **22,94** l.d.

Art. 29 – Utilizzazione delle risorse di cui all'Art. 27 co. 2

1. Le risorse di cui all'Art. 27 co. 2 del presente contratto, provenienti da economie su progetti finanziati con risorse diverse da FIS e svolti negli aa.ss. precedenti, pari a € **1805,09** (l.d.), saranno utilizzate per la retribuzione dei docenti impegnati nella realizzazione del progetto del POF "LOGICAMENTE" afferente al Piano di miglioramento per l'a.s. 2015/16, secondo le retribuzioni previste alla Tabella 5 del CCNL vigente, e le seguenti previsioni:
 - a. n. 13 ore per il coordinamento del progetto, retribuite ad € 17,50 cdu., per un totale (l.d.) pari a € 227,50.
 - b. n. 90 ore funzionali alla realizzazione del progetto, retribuite ad € 17,50 cdu., per un totale (l.d.) pari a € 1.575,00.
2. Il totale dell'impegno di spesa per il progetto sarà così pari a € **1.802,50** lordo dipendente, con un ulteriore residuo pari a € **2,59** l.d.

Art. 30 – Utilizzazione delle risorse di cui all'art. 27 co. 3 - Retribuzione del R.S.P.P.

1. La retribuzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, individuato con bando interno tra il personale della scuola, per un importo onnicomprensivo (l.d.) pari ad € **1.750,00** (pari a € 2.322,25 l.s.) avverrà grazie a quota parte delle risorse provenienti da residui degli aa.pp. relativi all'organizzazione e gestione del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro e afferenti al P.A. 2016.

Art. 31 - Risorse residue derivanti da ulteriori fondi

1. Le eventuali risorse residue potranno essere utilizzate per sopravvenute necessità, di cui si darà comunicazione con informazione successiva alla RSU.

PARTE VI

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 - Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato anche autonomo; ad essi sono equiparati gli studenti che, frequentando specifici laboratori, utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
2. Gli alunni, pur non essendo numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, rientrano comunque tra i soggetti tutelati.
3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, sono presenti nei locali dell'istituzione scolastica; (ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnati, corsisti).

Art. 33 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. Nell'unità scolastica viene eletto dall'assemblea dei lavoratori della scuola al loro interno o designato, prioritariamente nell'ambito delle RSU, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
2. Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono disciplinate negli artt. 47 e 50 del D.Lgs. 81/08.
3. Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10 e 11, del D.Lgs. 81/08.
4. Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'espletamento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.
5. Per l'espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti.

Art. 34 - Il Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione e designa per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), una o più responsabili tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
2. I responsabili individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP nell'aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi (DVR.). Essi devono disporre di mezzi e del tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento dell'incarico.

Art. 35 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente Scolastico può svolgere personalmente le mansioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
2. Se il DS non intende assolvere direttamente la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, previa consultazione del RLS, designa un tecnico specializzato in materia di sicurezza, con il quale la scuola stipula un contratto per l'affidamento di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08.

Art. 36 - Documento di valutazione dei rischi

1. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal DS o, per suo conto, dal Responsabile del S.P.P. o da un tecnico specializzato e appositamente designato, previa consultazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e, in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.
2. Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono consistenti variazioni al

sistema di sicurezza.

3. In caso di presenza a scuola di cantieri o appalti (pulizie, mense, bar, utilizzo delle palestre da parte di privati etc....) per lo svolgimento di attività per le quali l'istituzione scolastica abbia stipulato un contratto o una convenzione, il dirigente scolastico e il responsabile della ditta elaborano congiuntamente il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DVRI art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/08).

Art. 37 - Figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure cui vengono affidati compiti per la gestione delle emergenze:
 - addetto al primo soccorso;
 - addetto all'evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato;
 - addetto alle misure di prevenzione e protezione e lotta antincendio.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi.
3. La partecipazione alle attività di formazione, secondo quanto previsto dalle norme, è obbligatoria.
4. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 38 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è garantita per il personale tecnico e per il personale della segreteria nel caso in cui esso operi in maniera sistematica e abituale con i videoterminali e per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. I lavoratori che effettuano lavori ritenuti pericolosi dal medico competente hanno il diritto di utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza (DPI) previsti nel DVR. Il lavoratore risponderà personalmente del mancato o inadeguato utilizzo degli stessi.
4. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con la ASL in base a convenzione tipo.

Art. 39 - Riunione periodica di Prevenzione e Protezione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), indice almeno una volta l'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il Responsabile del SPP, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il medico competente se previsto dal DVR.
2. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. Della riunione viene redatto apposito verbale firmato da tutti i componenti.

Art. 40 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. Secondo quanto prescritto dalla normativa e nei limiti delle risorse disponibili saranno organizzate attività d'informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.
2. I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari obbligati a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal Dirigente scolastico.
3. Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono destinatari di informazioni e formazione specifiche funzionali ai ruoli ricoperti.
4. I preposti hanno diritto ad un'adeguata e specifica formazione come previsto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08.
5. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico presenta il programma delle attività formative con relativo calendario.

6. I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all'inizio dell'anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08.
7. L'informazione avviene, di norma, all'inizio dell'anno scolastico ed è periodicamente aggiornata nel caso di consistenti modifiche all'impianto complessivo del sistema di sicurezza.
8. La formazione e l'addestramento specifico avviene all'atto dell'assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansioni, per variazione dell'organizzazione del lavoro o per introduzione di nuove attrezzature e/o tecnologie.

Art. 41 – Prove di evacuazione

1. Normalmente sono programmate n. 2 prove di evacuazione durante l'anno scolastico.

PARTE VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Liquidazione delle competenze

1. La liquidazione e il pagamento delle competenze relative al FIS avverrà a conclusione delle attività, solo se effettivamente svolte, di norma entro il mese di agosto 2016. Sia per le attività che per i progetti attuati con riferimento al FIS, il pagamento avverrà su disposizione della scuola, per il tramite della DTEF, con emissione di "cedolino unico".
2. Per le attività ed i progetti realizzati con altre risorse diverse da quelle del FIS, si provvederà alla liquidazione e pagamento diretto delle competenze da parte della scuola, previa verifica delle attività svolte, non appena saranno effettivamente disponibili i fondi assegnati.
3. In riferimento a quanto riportato ai commi precedenti, il personale rinuncia alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.

Art. 43 - Disposizione finale

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti, da parte del DSGA; successivamente sarà sottoposto al parere degli organi di controllo.
2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.
3. In caso di contrasto del presente Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono – con decorrenza retroattiva – questi ultimi.

Art. 44 – Norme generali di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente.

Art. 45 – Effetti del contratto

1. Il presente contratto, con accordo delle parti, rimane in vigore fino al 31/08/2016, salva la possibilità di modifiche e integrazioni a seguito di innovazioni legislative e contrattuali.
2. Per la parte normativa, gli effetti del contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo d'istituto.

Si allegano:

ALLEGATO 1 – Risorse del MOF – 2015/2016

ALLEGATO 2 – Economie aa.pp.

ALLEGATO 3 – Ripartizione del FIS attività personale docente

ALLEGATO 4 – Ripartizione del FIS su progetti al personale docente

ALLEGATO 4bis – Ripartizione risorse diverse da FIS su attività e progetti al personale docente

ALLEGATO 5 – Assegnazione compensi alle Funzioni strumentali

ALLEGATO 6 – Assegnazione risorse specifiche per le attività complementari di Educazione Fisica

ALLEGATO 7 – Ripartizione del FIS attività personale ATA

ALLEGATO 8 – Assegnazione compensi Incarichi Specifici al personale ATA

Letto approvato e sottoscritto in Monopoli il 12/02/2016.

Il presente contratto è composto da n. 20 (venti) pagine.

Delegazione Pubblica

prof. Raffaele Buonsante

F.to _____

RSU d'Istituto

CISL Scuola: A.T. Fanelli Angelo

F.to _____

FlcCGIL: prof.ssa Irene Petrosillo

F.to _____

GILDA-UNAMS: prof.ssa Gabriella Cavallo

F.to _____

Terminali sindacali territoriali

GILDA-UNAMS: prof. Nicola Cassone

F.to _____

CISL Scuola: prof. Ioseph Benedetti

F.to _____

UIL Scuola: sig.ra Camilla Ippolito

F.to _____